

**DECISIONE N.02**

**Doc. 2.3**

Data: **05/04/2025**  
Ore: **19.00**

Da: Giudice Unico  
A: **Direttore di Gara, tutti i Concorrenti/Conduuttori, Cronometristi**

Il Giudice Unico


- Visto la Comunicazione n.8 del Direttore di Gara dalla quale si evince che causa forte traffico e di diversi incidenti rende necessario depenalizzare i ritardi acquisti dai Concorrenti al C.O.3
- Ai sensi dell'art. 210.3 paragrafo III) RSN 2025

DECIDE

Di depenalizzare i ritardi acquisti dai Concorrenti al C.O.3

Le parti interessate sono informate che avverso la decisione del Giudice Unico, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Il Giudice Unico  
**Adriano Tomasoni**



Esposto albo di gara ore 19.10